

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Folgorazione
da scarica
elettrica -
responsabilità
ex art.2051
c.c. del
proprietario
e del
conduttore
dello
immobile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - R.G.N. 713/2012
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - Cron. 7699
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Rep. e.l.

ha pronunciato la seguente Ud. 26/01/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 713-2012 proposto da:

PM X , considerato
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato CARMELO CALI' giusta procura a margine
del ricorso;

- ricorrente -

2015
225

contro

SL , VN , VS ,

PU , SG ;

- intimati -

nonchè da

PU , SG considerati
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato MARIO DE MAURO giusta procura a margine
del ricorso;

- ricorrenti -

contro

SL , VN VS ,
PM ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1133/2010 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 12/10/2010 r.g.n. 861/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Agendo in proprio e quale genitore esercente la potestà esclusiva sui figli N e SV
, LS convenne in giudizio
MP (presidente dell'associazione culturale X), UP
e GS per chiedere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso del marito (e padre dei minori) SV, che era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre eseguiva lavori idraulici all'interno dell'immobile di proprietà di UP e GS, condotto in locazione dall'associazione culturale presieduta da MP

Il Tribunale di Catania accolse la domanda, accertando la responsabilità solidale di tutti i convenuti e condannandoli al pagamento di 390.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte di Appello catanese ha confermato la sentenza, rigettando l'impugnazione principale proposta da UP e GS e quella incidentale di MP.

Ricorrono per cassazione MP (agendo in proprio e quale presidente e legale rappresentante dell'associazione culturale) e -con distinto atto- UP e GD

Entrambi i ricorsi si affidano a cinque motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha respinto l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di primo grado sollevata da MP , rilevando che si era comunque prodotto l'effetto sanante conseguente alla costituzione in giudizio e che difettava un "interesse attuale" a ribadire l'eccezione in quanto il P non aveva reiterato la richiesta di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo (con ciò dovendosi ritenere rinunciata l'originaria istanza).

Nel merito, ha ritenuto che l'infortunio mortale fu causato da una scarica elettrica provocata da un difetto della resistenza dello scaldabagno che non fu neutralizzata da dispositivi di sicurezza (del tipo impianto di terra o salvavita), di cui l'impianto elettrico era sprovvisto; da ciò ha tratto la conclusione che dell'incidente dovessero rispondere sia i proprietari che il conduttore, in relazione alla rispettiva custodia dell'impianto elettrico (conglobato alle strutture murarie) e dello scaldabagno, escludendo altresì che risultasse integrato il caso fortuito nel comportamento imprudente della stessa vittima; ha, infine, ritenuto che l'importo liquidato dal primo giudice (€ 130.000 pro capite) fosse adeguato al caso di specie (tenuto conto del fatto che l'attrice e i figli avevano perso la relazione

familiare col congiunto per gran parte della loro vita) e conforme alle tabelle in uso.

2. Atteso che gli ultimi tre motivi dei due ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili, si esaminano distintamente i primi due motivi di ciascun ricorso, per poi passare all'esame congiunto degli ultimi tre.

3. I primi due motivi del ricorso proposto da MP -da considerare principale- concernono la questione della nullità della notifica dell'atto di citazione e deducono -rispettivamente- error in procedendo e vizio di motivazione.

Il ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha considerato che la sua costituzione in giudizio avvenne in un momento successivo all'inizio del processo e soltanto a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, quando il processo aveva ormai superato la fase iniziale in cui il convenuto avrebbe potuto formulare eccezioni e richieste preliminari e chiamare in causa terzi, cosicché la posizione del p era "quella del contumace, non per propria scelta ma perché, a causa del vizio della notifica, non era a conoscenza del giudizio"; assume pertanto che la Corte non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto rimetterla al giudice di primo grado.

I motivi risultano inammissibili sia per l'esistenza di un evidente difetto di autosufficienza -atteso che il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione sulla causa che avrebbe determinato la nullità della notifica dell'atto di citazione- sia perché il P, che pure ha qualificato la propria posizione come quella del contumace costituitosi tardivamente per causa a lui non imputabile, non ha dedotto di avere richiesto la rimessione in termini ex art. 294 C.P.C., che gli avrebbe consentito di ovviare ad eventuali decadenze e che -se respinta- avrebbe giustificato un effettivo interesse a far valere l'asserita violazione del diritto di difesa; non essendo stato utilizzato tale strumento processuale, non può riconoscersi al P un interesse attuale a far valere ragioni di nullità cui egli stesso non ha inteso ovviare.

4. Il primo motivo del ricorso proposto da UP e dalla S -che, in quanto successivo, va considerato incidentale- deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto" in riferimento all'art. 2051 c.c. e censura la sentenza per non avere considerato che lo scaldabagno era stato acquistato e fatto installare (e anche riparare in modo maldestro) dai componenti dell'associazione culturale (senza essere mai stato nella "disponibilità giuridica e di fatto" dei proprietari) e che pertanto soltanto l'associazione conduttrice -che ne aveva la

disponibilità- era tenuta ad evitare pregiudizi a terzi, anche installando un congegno salvavita.

Il motivo è infondato: la Corte non ha ascritto ai proprietari la responsabilità per il vizio dello scalcagnano, ma ha rilevato che l'assenza di un impianto di messa a terra o di un salvavita generale (ossia di un dispositivo di sicurezza conglobato nell'immobile) ha concorso a provocare l'infortunio, giacché, se fosse stato presente, avrebbe neutralizzato il pericolo derivato dallo scaldabagno.

5. Col secondo motivo dell'incidentale (che deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41, 2° co. c.p. e motivazione contraddittoria), si assume che "se il P (M) "avesse fatto riparare lo scaldabagno a regola d'arte, avesse fatto installare un interruttore salvavita, e, soprattutto, avesse evitato di far entrare gli idraulici nonostante i lavori in corso all'impianto elettrico, il sinistro non si sarebbe verificato", dato che "l'impianto elettrico, da solo, non avrebbe cagionato danno alcuno, né poteva considerarsi intrinsecamente pericoloso", di talché "la presunta inadeguatezza dell'impianto elettrico ... degrada a semplice occasione".

Esclusa la ricorrenza di errate affermazioni in punto di diritto, va rigettata anche la censura di natura motivazionale poiché l'accertamento circa la rilevanza causale di una condotta o di una situazione costituisce apprezzamento di merito

sottratto al sindacato di legittimità se -come nel caso- congruamente motivato.

6. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi ("violazione e/o falsa applicazione degli artt. 267 e 261 D.P.R. n. 547/1955 - artt. 1 e 2 l. n. 186/1968" e insufficiente motivazione) censura la sentenza per avere fondato l'affermazione della responsabilità dei proprietari dell'immobile sull'inosservanza di disposizioni normative non concernenti gli edifici adibiti ad uso di civile abitazione (e, comunque, in difetto del preventivo accertamento che le stesse fossero vigenti all'epoca in cui venne realizzato l'impianto), senza neppure tener conto che non era ancora scaduto il termine previsto dalla l. n. 46/1990 per l'adeguamento degli impianti elettrici degli immobili ad uso abitativo e del fatto che tali lavori di adeguamento erano in corso al momento dell'infortunio.

Il motivo è privo di concreto interesse, non soltanto in relazione alla posizione del ricorrente principale (che, in quanto conduttore, non è interessato al profilo degli obblighi gravanti sul proprietario), ma anche in relazione a quella di ricorrenti incidentali: infatti la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall'accertamento della

pericolosità della cosa stessa (o della sua non conformità a norme di prevenzione), richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l'evento (cfr. Cass. n. 8229/2010).

7. Col quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e motivazione contraddittoria), i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il caso fortuito nel fatto gravemente colposo dello stesso danneggiato che - chiamato a riparare un guasto che comportava la mancata erogazione dell'acqua calda - avrebbe dovuto sospettare la possibilità di un guasto al termostato o alla resistenza elettrica dello scaldabagno e adottare le opportune cautele.

Il motivo - che si incentra nell'omessa assegnazione del ruolo di caso fortuito alla condotta del V - è inammissibile, in quanto "sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici" (Cass. n. 6753/2004).

8. Col quinto motivo, viene censurata la liquidazione del danno, sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione.

La censura è infondata in quanto la motivazione -seppure concisa- dà conto della correttezza dell'utilizzo delle tabelle in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale e afferma la congruità dell'importo in relazione alla rilevante durata della privazione del rapporto parentale (per una moglie ancora giovane e per figli minorenni all'epoca del sinistro).

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi.

Roma, 26.1.2015

Il Consigliere est.

Amib. Ferrini

Il Presidente

Isidoro de Amabile

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]